11782/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Oggetto

FALLIMENTO

Ud. 06/03/2018 - C.C.

R.G.N. 1752/2017

Cron. 11782

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1752-2017 proposto da:

BANCA [illegible] SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [illegible], [illegible], presso lo studio dell'avvocato [illegible], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [illegible],

- ricorrente -

contro

CURATELA FALLIMENTO [illegible] SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [illegible] 10, presso lo studio dell'avvocato [illegible], rappresentata e difesa dall'avvocato [illegible];

- controricorrente e ricorrente incidentale -

2360/18

www.unijuris.it
copia cortesia a uso interno ai sensi art. 133 cpc

avverso la sentenza n. 666/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 28/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/03/2018 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO

- che la Banca , s.p.a. ha proposto ricorso, fondato su di un motivo, contro la sentenza della Corte di appello di Trieste del 28 ottobre 2016, la quale ha riformato la sentenza del Tribunale di Udine del 19 dicembre 2014 di inammissibilità della domanda, revocando i versamenti effettuati dalla ... a s.p.a. sul conto corrente bancario intrattenuto presso la banca e condannando altresì la medesima alla restituzione della somma di € 28.700,43 relativa ad alcune rimesse;

- che l'intimato si difende con controricorso, depositando ricorso incidentale condizionato per un motivo;

- che è stata disposta la trattazione con rito camerale di cui all'art. 380-*bis* c.p.c.;

- che la ricorrente ha depositato la memoria;

RAGIONI DELLA DECISIONE

- che l'unico motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perché la corte territoriale si è pronunciata su domanda diversa rispetto a quella formulata dall'attore: ciò in quanto la procedura non ha chiesto la revoca di tutte le rimesse affluite nel periodo sospetto, ma la revoca del "differenziale", domanda però inammissibile, essendo questo un limite oggettivo per l'operare della revocatoria fallimentare;

- che il motivo è manifestamente infondato;

www.unijuris.it

- che la corte del merito ha infatti ritenuto, per quanto ancora rileva, che: *a)* la procedura ha individuato il numero di conto corrente e provato l'esistenza di plurimi versamenti nel semestre precedente alla dichiarazione di fallimento, tali da diminuire lo scoperto di conto nella misura di € 28.700,43, in tal modo assolvendo all'onere di determinatezza della domanda introduttiva; *b)* la banca è onerata della prova che i versamenti non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole il debito, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. b, legge fall., onere dalla banca non assolto, mentre essa non ha contestato l'esistenza dei versamenti come sopra indicati dalla procedura;

- che la sentenza impugnata ha affermato come, pertanto, la procedura ha perfettamente reso edotta la banca circa l'oggetto della pretesa azionata in giudizio; e, secondo il nuovo regime introdotto dal d.l. n. 35 del 2005, il conto corrente bancario, ai fini della revocatoria delle rimesse, va considerato nel complesso delle operazioni in esso transitate, secondo una visione unitaria, e il curatore ha solo l'onere di dimostrarne la scopertura rispetto al limite dell'affidamento su di esso accordato, mentre la banca, per sottrarsi all'obbligo di restituzione, deve provare che i versamenti non abbiano ridotto in maniera "consistente" e "durevole" l'esposizione debitoria;

- che, inoltre, essa ha dato atto della mancata contestazione, da parte della banca, circa l'esistenza dei versamenti complessivamente indicati dalla procedura, e come essa non abbia provato la mancata riduzione dell'esposizione debitoria in maniera consistente e durevole;

- che, in tal modo, la sentenza impugnata non si espone alla censura proposta;

- che, invero, per l'art. 67, comma 3, lett. *b)*, non sono soggette all'azione revocatoria «*le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché*

www.unijuris.it

non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca»;

- che, inoltre, per l'art. 70, comma 3, in caso di revoca delle rimesse («*Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati*», con norma così modificata dal d.lgs. n. 169 del 2007 con riferimento ai rapporti bancari), la banca «*deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso*»;

- che, dunque, la prima norma pone un'eccezione all'azione revocatoria relativa alle rimesse bancarie, salvo stabilire poi l'art. 70 legge fall. il limite del c.d. differenziale al dovuto in restituzione;

- che questa Corte ha già affermato come la disposizione dell'art. 70 legge fall. introduce, per l'ipotesi di fondatezza dell'azione, un limite oggettivo all'obbligo di restituzione secondo il criterio del massimo scoperto, vale a dire il c.d. differenziale tra l'ammontare raggiunto dalle pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza, e quello alla data del fallimento (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24868 e Cass. 7 ottobre 2010, n. 20834; v. pure Cass. 5 marzo 2008, n. 5962 e Cass. 8 marzo 2007, n. 5346);

- che, pertanto, la disciplina attuale, derivata dal d.l. del 2005, rende di fatto superate le molte questioni applicative che si ponevano, relative alla distinzione tra natura "solutoria" o "ripristinatoria" dei versamenti affluiti sul conto corrente, essendo semplicemente l'oggetto della revocatoria individuato nelle rimesse bancarie come tali: onde la decisione impugnata non ha violato l'art. 112 c.p.c., risultando palesemente proposta la domanda revocatoria, poi accolta dal giudice del merito;

www.unijuris.it

- che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa corte, la violazione dell'art. 112 c.p.c., quale errore di natura processuale, si configura in caso di alterazione, da parte del giudice, di taluno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione *(causa petendi* e *petitum)*, ovvero di introduzione di un elemento nuovo, con la conseguente negazione del bene richiesto da una delle parti o l'attribuzione di un bene diverso (*e multis*, Cass. 28 agosto 2000, n. 11199);

- che il ricorso incidentale condizionato resta assorbito;

- che le spese seguono la soccombenza;

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00, oltre alle spese forfettarie al 15%, agli esborsi per €100,00 ed agli accessori, come per legge.

Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2018.

Il Presidente

(Andrea Scaldaferri)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 15 MAG. 2018

Il Funzionario Giudiziario

Orsola DIPRIMA

www.uniguris.it